

QUARANTOTTESIMA DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE**del 6 febbraio 1985****che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali****(85/157/CEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla quarantasettesima direttiva 84/107/CEE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che, a norma della direttiva 70/524/CEE, il contenuto degli allegati deve essere costantemente adeguato all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche;

considerando che è opportuno prorogare per una durata determinata l'autorizzazione d'impiego sul piano nazionale dei fattori di crescita « Carbadox » e « Olaquinox » al fine di disporre dei risultati di studi in corso in taluni Stati membri;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per gli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La redazione delle posizioni n. 2 e n. 3 di cui alla parte F « Fattori di crescita » dell'allegato II della direttiva 70/524/CEE deve essere sostituito dalla redazione seguente: -

⁽¹⁾ GU n. L 270 del 14. 12. 1970, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 297 del 15. 11. 1984, pag. 40.

N. CEE	Additivi	Designazione chimica, descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Durata dell'autorizzazione
					minimo	massimo		
2	Carbadox	Estere metilico dell'N,N'-diossido dell'acido 3-(2-chinossalinametilene) carbassico purezza minima : 96 % stabilità minima : 24 mesi	Suini	4 mesi	20	50	Somministrazione vietata almeno 4 settimane prima della macellazione. È proibita la miscela o la somministrazione simultanea con un antibiotico Quantità massima di polvere emessa durante la manipolazione determinata secondo il metodo Stauber-Heubach (1) : 0,1 µg di carbadox	31. 5. 1985
3	Olaquinox	2-(N-2'-idrossietilcarbamoil) 3-metil-chinossalin-1, 4-diossido purezza minima : 98 % stabilità minima : 24 mesi	Suini	4 mesi	15	50	Somministrazione vietata almeno 4 settimane prima della macellazione. È proibita la miscela e la somministrazione simultanea con un antibiotico Soltanto succedanei del latte	31. 5. 1985
					50	100	Quantità massima di polvere emessa durante la manipolazione, determinata secondo il metodo Stauber-Heubach (1) : 0,1 µg di olaquinox	31. 5. 1985

(1) Riferimento : Fresenius Z Anal Chem (1984) 318 : 522-524 Springer Verlag 1984.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente
